



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402354 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo **05/09/2016**

Prot. **n.1324240 /USG**

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (pubblicata in S.O. alla G.U.R.S. n. 38 del 02-09-2016) “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”. Nota informativa.

Trasmettere via e-mail

Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
s.orlando@comune.palermo.it

Ai Sigg. Consiglieri Comunali c/o Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
presidenzacc@comune.palermo.it

Ai Sigg. Presidenti delle n.8 Circoscrizioni Comunali
pramacircoscrizione@comune.palermo.it
secondacircoscrizione@comune.palermo.it
terzacircoscrizione@comune.palermo.it
quartacircoscrizione@comune.palermo.it
quintacircoscrizione@comune.palermo.it
sestacircoscrizione@comune.palermo.it
settimacircoscrizione@comune.palermo.it
ottavacircoscrizione@comune.palermo.it

Al Sig. Capo Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità
servizicolletivita@comune.palermo.it
s.maneri@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale
staffconsigliocomunale@comune.palermo.it
d.gristina@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Coordinamento Circoscrizioni comunali
coordinamentocircoscrizioni@comune.palermo.it
g.arena@comune.palermo.it

E, p.c. Al Sig. Vice Segretario
vicesegretariogenerale@comune.palermo.it
s.diperi@comune.palermo.it

Al Sig. Capo di Gabinetto
gabinettosindaco@comune.palermo.it
s.pollicita@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti
collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Si rende noto alle SS.LL., per quanto di rispettivo interesse, che è stata pubblicata in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 02-09-2016, la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, recante *“Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”*, in vigore a far data dal 17-09-2016.

Si reputa, pertanto, opportuno procedere alla illustrazione delle principali modifiche apportate all'ordinamento regionale dall'entrata in vigore del summenzionato atto legislativo.

Il **Titolo I**, con gli articoli da 1 a 5, introduce nuove norme in materia di **elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali**.

- L'**articolo 1**, rubricato *“Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti”*, al **comma 1**, modifica l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e ss.mm. e ii. (recante *“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”*), estendendo ai comuni con popolazione fino a “15.000 abitanti” il sistema maggioritario con elezione contestuale del Sindaco e del Consiglio comunale, già previsto per i comuni fino a 10.000 abitanti ⁽¹⁾).

- L'**articolo 2** introduce nuove *“Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale”* ed, in particolare:

¹) In conseguenza di ciò, il comma 2 del summenzionato art. 1, prevede espressamente la soppressione degli artt. 2-bis *“Elezioni del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti”* e 2-ter *“Elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti”*, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

- il **comma 1**, con la modifica del comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 35/1997 e ss.mm. e ii. ⁽²⁾, consente l'estensione al candidato sindaco del voto formulato per la lista ad esso collegata prevedendo, nei comuni cui si applica il sistema maggioritario, che l'elettore possa *“votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista.”*;
- il **comma 2**, con la modifica del comma 3, dell'art. 3 della L.R. n. 35/1997 e ss.mm. e ii. ⁽³⁾, pone un'analogia norma per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, disponendo che *“Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste”*;
- il **comma 3, lettera a)**, sostituendo il comma 4, dell'art. 3, L.R. 37/1997 e ss.mm. e ii. ⁽⁴⁾, modifica le attuali norme sulla elezione del Sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, prescrivendo che *“è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età”*.
- il **comma 4**, modificando il comma 4, dell'art. 4-bis, della L.R. 37/1997 e ss.mm. e ii., prevede, anche per l'elezione del Presidente del consiglio circoscrizionale, che *“Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste”*.

➤ L'articolo 3 contiene *“Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale”*:

- il **comma 1, lettera a)**, aggiunge al summenzionato art. 2 (disciplinante le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e ss.mm. e ii., il comma 4-bis, in base al quale *“E' proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti”* ⁽⁵⁾;

²) che, nella formulazione fino ad oggi vigente, prevede che *“Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato [...]”*.

³) che, nella formulazione fino ad oggi vigente, prevede che *“Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato [...]”*.

⁴) che, nell'attuale testo legislativo, richiede *“[...] la maggioranza assoluta dei voti validi”*.

⁵) il succitato art. 3, della L.R. n. 17/2016, alle lettere b) e c), dispone che il seggio ricoperto dal candidato sindaco non eletto, ai sensi dell'introdotto comma 4-bis, art. 2, L.R. 35/1997 ss.mm. e ii., sia detratto dal numero di seggi spettanti alla lista non collegata al sindaco eletto.

- il **comma 2, lettera d)**, dispone che il comma 7, dell'art. 4, rubricato *“Elezioni del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”*, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e ss.mm. e ii., sia sostituito dai seguenti commi 7 e 7 bis:

“7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti”

“7-bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.”

- in conseguenza della norma introdotta dal superiore comma 7, il **comma 2, lett. b)**, aggiunge al suddetto art. 4, L.R. 35/1997 e ss.mm. e ii., il comma 3-ter, in base al quale *“Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7”*
 - il **comma 3**, prevede che *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali”*.
- L'**articolo 4** apporta delle modifiche all'art. 10 della L.R. 35/1997 e ss.mm. e ii., *“in materia di mozione di sfiducia del Sindaco”* e, segnatamente:
- il **comma 1, lett. a)**, sostituisce il comma 1 del suddetto art. 10, prescrivendo che *“Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore”* ⁽⁶⁾;
 - il **comma 1, lett. c)**, sostituisce il secondo periodo del comma 2 del suddetto art. 10, prevedendo che *“Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11”* ⁽⁷⁾;
 - il **comma 2**, precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione *“a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

⁽⁶⁾) risulteranno, così, necessarie, per l'approvazione della mozione di sfiducia, delle percentuali inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, che richiede il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ovvero dei 4/5 dei consiglieri assegnati per quelli con popolazione fino a diecimila abitanti.

⁽⁷⁾) si riporta, di seguito, il testo del comma 4, art. 11, L.R. n. 37/1995 e ss.mm. e ii.: *“Le competenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni”*.

➤ L'articolo 5 modifica l'art. 11 della L.R. 35/1997 e ss.mm. e ii., in materia di cessazione degli organi comunali:

- il **comma 1, lett. a)**, sostituisce il comma 1 del suddetto art. 11, prescrivendo che *“La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4”*;
- il **comma 1, lett. b)**, aggiunge al suddetto art. 11 il comma 1-bis *“Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.”*;
- il **comma 1, lett. c)**, sostituisce il comma 2 del suddetto art. 11, con i seguenti commi 2 e 2-bis:

“2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 10” ⁽⁸⁾.

“2 bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.”;
- il **comma 2**, precisa che le nuove disposizioni di cui al novellato comma 2, del suddetto art. 11, *“si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Il **Titolo II**, agli articoli 6 e 7, comprende importanti disposizioni che innovano, rispettivamente, **la disciplina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e la materia dei permessi degli amministratori locali**.

➤ L'articolo 6 sostituisce l'articolo 10, rubricato *“Organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali”*, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (legge di stabilità regionale 2016), introducendo le seguenti modifiche normative:

- il comma 1 del novellato articolo 10 rivede la composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali giacché viene prevista la istituzione di un organo monocratico per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti nonché per le unioni di comuni, a prescindere dal numero complessivo di abitanti, mentre si prescrive che negli altri comuni la revisione sia svolta da un organo collegiale *“composto da tre membri”*;

⁸) si riporta, di seguito, il testo del comma 1-bis, art. 10, L.R. n. 37/1995 e ss.mm. e ii.: *“La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco [...] non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo”*.

- il successivo comma 2, dispone che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti “*mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia*” che ne abbiano fatto espressa richiesta, in possesso dei prescritti e puntuali requisiti professionali, specificamente stabiliti in funzione della fascia in cui è compreso il comune conferente l’incarico di revisore; a tal fine, i comuni siciliani sono classificati in tre distinte fasce, definite con esclusivo riferimento al numero di abitanti e, segnatamente: fascia 1, inclusiva dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fascia 2, comprendente i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti e fascia 3 che contiene i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (⁹).

- i commi 3 e 4, disciplinano la nuova procedura di nomina: il comma 3, prevede che i comuni, nei due mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione (ovvero, nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico di revisore, entro i successivi 15 giorni), pubblichino apposito avviso “*nella Gazzetta Ufficiale nella Regione siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale e in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali*”; il comma 4 prescrive che l’estrazione a sorte sia effettuata pubblicamente “*in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione*”;

- il comma 5, nel caso di inosservanza dei superiori termini, “*previa diffida con termine ad adempiere*”, prevede la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e ss.mm. e ii.(¹⁰);

⁹) si riporta, di seguito, il testo del novellato comma 2 dell’ art. 10, L.R. n. 3/2016: “*In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti: 1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; 3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali*”.

¹⁰) si riporta, di seguito, l’art.24, L.R. n. 44/1991 e ss.mm. e ii. “*1. Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell’atto provvede l’Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo. 2. Il termine assegnato per il compimento dell’atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni. 2-bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l’attività sostitutiva, è riconosciuta un’indennità di carica e di responsabilità rapportata all’Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all’entità demografica dell’Ente ed agli accessi effettuati. 3. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili*”.

- il comma 6 precisa che “*Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica*”;

- il comma 7 introduce nella Regione Sicilia il limite di due incarichi ⁽¹¹⁾, statuendo espressamente che “*Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi*” e precisando che “*Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale*”.

➤ **L’articolo 7**, introduce modifiche alla disciplina posta dall’art. 20 della L.R. n. 30/2000 e ss.mm. e ii., in materia di permessi degli amministratori locali, ed in particolare:

- il **comma 1, lett. a)**, modifica il comma 1 del suddetto art. 20, riconoscendo il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati “*componenti dei consigli comunali [...] nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti*”, ad assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori consiliari, in orario serale, “*si protraggano oltre l’una*” ⁽¹²⁾;
- il **comma 1, lett. b)**, sostituisce il comma 2, dell’art. 20, che, nella nuova formulazione prevede: “*I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro*” ⁽¹³⁾.
- il **comma 1, lett. c)**, sostituisce il secondo periodo del comma 3, dell’art. 20 - disciplinante i diritti riconosciuti ai “*lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali [...] ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari*” - con la previsione che il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dei suddetti organi, “*[...] comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.*” ⁽¹⁴⁾.

Distinti saluti.

¹¹) il legislatore regionale, dunque, opera una scelta che si discosta dalla normativa nazionale, la quale, “*salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità*”, consente a ciascun revisore di assumere complessivamente fino ad otto incarichi (ex art. 238, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.).

¹²) laddove, invece l’attuale norma - introdotta dall’art.2, comma 2, lettera a), della L.R. 26 giugno 2015, n. 11 - riconosce tale diritto, quando i lavori serali si protraggono “*oltre le due*”.

¹³) la disposizione ad oggi vigente – introdotta dall’art.2, comma 2, lettera b), della L.R. 26 giugno 2015, n. 11 - prevede, invece, il diritto di assentarsi dal servizio “*per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, nella misura massima di un’ora prima e di un’ora dopo lo svolgimento della seduta*”; detta normativa aveva generato dubbi interpretativi, esaminati dallo scrivente con proprio parere prot. n.708086/USG del 15/04/2016, condiviso dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con successivo conforme parere prot. n. 5700 del 28/04/2016.

¹⁴) invece, la norma ad oggi vigente, riconosce il diritto di assentarsi dal servizio per “*il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell’ordine del giorno*”.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua**